



FEDERICO PLACIDA
NOTAIO

N. 1363 DEL REP. * N. 971 DELLA RACC.

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di dicembre in Catanzaro nel mio studio secondario in via San Nicola n.8.

14 dicembre 2022

Innanzi a me dr. Federico Placida, Notaio in San Giovanni in Fiore iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, è comparso il signor:

- **JAKIMONIS PRANAS** nato a San Giovanni in Fiore (CS) il giorno 14 maggio 1996, codice fiscale JKM PNS 96E14 H919Q, domiciliato per la carica ove appresso, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente dell'Associazione denominata "**SAN GIUSEPPE MOSCATI**", con sede legale in Vibo Valentia, Via Boccaccio, n. 3, numero partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vibo Valentia 97488730157, n. REA VV-174378 e mi dichiara che sono qui convenuti in questo giorno ed ora tutti gli associati della predetta Associazione, per costituirsi in assemblea totalitaria al fine di discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso.

Il Comparente, assumendo statutariamente la presidenza dell'odierna assemblea, mi invita, pertanto, ad assistere redigendo pubblico verbale dell'Assemblea stessa e a ciò aderendo do atto di quanto segue:

- che sono presenti, oltre a se medesimo, in proprio l' associato JAKIMONIS Edmundas, nato a Klaipeda (Lituania) il 7 marzo 1971;;
- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di se medesimo, quale Presidente e il signor JAKIMONIS Edmundas quale consigliere;
- che la presente Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti di cui infra.

Tutto ciò constatato, su invito del Presidente viene concordato l'oggetto da trattarsi nel seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifiche statutarie al fine di adeguare l'associazione alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);

2) deliberazioni accessorie e conseguenti

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa,

Registrato

a Cosenza

il 15/12/2022

al n. 22669 Serie 1T

quindi, a trattare congiuntamente gli argomenti indicati, esponendo le ragioni che rendono opportune le modifiche statutarie, e precisamente: la denominazione, essendo l'acronimo ETS obbligatorio; lo scopo, essendo necessario lo svolgimento di finalità di utilità sociale e di interesse solidaristico mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività concrete e di interesse generale; il patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non potendo fare distribuzione di utili e/o avanzi di gestione anche in modo indiretto, dovendo essere utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento degli scopi di utilità sociale; bilancio sociale e di esercizio, specificando i tempi di approvazione della bozza e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse; modalità di ammissione degli associati; specificare diritti e doveri degli associati, come ad esempio il diritto di voto, accesso ai libri sociali, condizioni per le quali si perde la qualità di associato; criteri di scelta, nomina e durata del Consiglio Direttivo; indicare i compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché i tempi di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea precisando da chi viene eletto il Presidente; indicare come verrà nominato, la durata ed i compiti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione; indicare come verrà gestita la liquidazione del patrimonio dell'associazione all'atto di scioglimento della stessa; indicare il rinvio alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare alla Legge 6 giugno 2016, n. 106 e al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Essendo interesse della associazione iscriversi al RUNTS e mancando ad oggi i seguenti requisiti è d'uopo ottenerli mediante la modifica dello Statuto, in particolare delle suddette clausole.

L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

A) di approvare le modifiche per come meglio in premessa indicate;

2) di approvare il testo del nuovo Statuto, che nella sua versione aggiornata, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di conferire all'organo amministrativo ogni potere occorrente per dare esecuzione alle assunte delibere e di apportare ogni opportuna modifica al

fine iscrivere l'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:18.

dispensando me notaio dalla lettura dell'allegato, avendone esatta e piena conoscenza.

Richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio su due fogli per pagine sei sin qui, che ho letto al Comparente, il quale lo approva e lo sottoscrive alle ore 18:20.

F.to:

Jakimonis Pranas

Federico Placida (impronta del sigillo)



FEDERICO PLACIDA
NOTAIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SAN GIUSEPPE MOSCATI

ENTE DEL TERZO SETTORE"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1. - DENOMINAZIONE - È costituita l'Associazione **"SAN GIUSEPPE MOSCATI Ente del Terzo Settore"** (in breve **"SAN GIUSEPPE MOSCATI ETS"**), la denominazione **"SAN GIUSEPPE MOSCATI Ente del Terzo Settore"** (in breve **"SAN GIUSEPPE MOSCATI ETS"**), potrà essere utilizzata solo a seguito dell'iscrizione al RUNTS, fino a tale momento negli atti e corrispondenza la denominazione dell'associazione sarà **"SAN GIUSEPPE MOSCATI"**.

ART. 2. - SEDE - L'associazione **"SAN GIUSEPPE MOSCATI Ente del Terzo Settore"** ha sede nel Comune di **Vibo Valentia, Via Boccaccio, n. 3.**

ART. 3. - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- istruzione e gestione di operatore socio sanitario, specificatamente per l'attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persone ed a favorire benessere e l'autonomia dell'utente;
- progettazione, attuazione, gestione e valutazione di corsi di formazione professionale, master ed altre tipologie di interventi formativi, superiore, continua, obbligo formativo ed utenze speciali;
- l'attività di orientamento scolastico, post-scolastico e al lavoro, l'attività di selezione, qualificazione, riqualificazione e valorizzazione delle risorse umane;
- l'attività di informazione e gestione di servizi informativi;
- lo svolgimento di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a di-

ciotto anni di età, avendo l'associazione i requisiti previsti dall'art. 1 comma 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;

- la gestione di strutture sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali e strutture di riabilitazione;

- l'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

L'Associazione potrà promuovere ogni attività strumentale al raggiungimento dei propri fini, sia direttamente, sia attraverso la partecipazione in attività promosse o sostenute da terzi.

Tutte le attività saranno svolte senza finalità commerciali. Laddove alcune di esse risultassero avere natura commerciale, anche per presunzione di legge, le medesime saranno comunque svolte in via occasionale e non prevalente.

ART. 4. - DURATA - L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

PATRIMONIO - QUOTA ASSOCIATIVA - ESERCIZIO ASSOCIATIVO

ART. 5. - PATRIMONIO - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Ente, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni de-

stinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA - La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO - Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario; entro 120 (centoventi) dall'approvazione del rendiconto e bilancio preventivo, sarà predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Ente deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni del-

l'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Ente deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 D.Lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI - L'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

ART. 9. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

ART. 10. - ASSOCIATI - Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- 2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legal-

mente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni almeno un mese prima dallo scadere dell'anno in corso saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11. - DIRITTI ED OBBLIGHI - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, o individuate di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 12. - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO -

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;

- la perdita dei requisiti per l'ingresso;

- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;

- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di un numero di membri da due a cinque a scelta dell'assemblea eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni cinque.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli

amministratori è riservata all'assemblea.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 14. - ORGANI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è Presidente dell'Associazione.

ART. 15. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale ed iniziale e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, anche mediante mezzi di videocomunicazione, della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16. - POTERI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

PRESIDENTE

ART. 17. - POTERI DEL PRESIDENTE - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

SEGRETARIO

ART. 18. - SEGRETARIO - Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

ASSEMBLEE

ART. 19. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Gli associati sono convocati in assemblea dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

ART. 20. - DELIBERE - L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 21. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 22. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 23. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 24. - NOMINA E REQUISITI - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:

euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 25. - POTERI - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 26. - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Salvo quanto previsto dall'art. 23, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni duecentomila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 27. - RESPONSABILITÀ - Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 28. - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO - Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 29. - VOLONTARI - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 30. - LAVORATORI - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

SCIOGLIMENTO

ART. 31. - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017. il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

CONTROVERSIE

ART. 32. - REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 33. - RINVIO A NORME DI LEGGE - Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni, e in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare alla Legge 6 giugno 2016, n. 106 e al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, salvo il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

F.to:

Jakimonis Pranas

Federico Placida (impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso consentito
Consta di 9 fogli.
San Giovanni in Fiore, 16 dicembre 2022